

Allegato "A" all'atto n. 159169/70192 di repertorio del 22 gennaio 2019

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE – SEDE

E' costituito, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile un Consorzio, con attivita' esterna, tra imprese che si riconoscano, ovvero siano interessate a contribuire al perseguimento degli scopi consortili, denominato:

"CONSORZIO GESTIONE GNL"

Il Consorzio ha la sede in Bergamo (BG), via Casalino n. 13, luogo preposto allo svolgimento dei rapporti anche con i terzi.

E' facolta' del Consorzio, attraverso apposite delibere del Consiglio di Amministrazione, stabilire altre sedi, uffici, dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

ART. 2 - OGGETTO SOCIALE

Il consorzio ha per oggetto l'esercizio dell'attività di realizzazione e gestione di impianti di produzione, anche a mezzo della tecnica di liquefazione, di GNL, CNG, GPL E BIO-METANO, nonché la vendita, con o senza deposito, ed il trasporto della produzione propria dei soci consorziati e/o di terzi, nonché promuovere sistemi di acquisto collettivo provvedendo all'approvvigionamento a favore di consorziati o di terzi.

Il Consorzio potra' inoltre:

- a) partecipare a consorzi o associazioni tra enti e/o imprese che perseguano obiettivi analoghi o connessi all'oggetto descritto in precedenza;
- b) svolgere altre attivita' che siano connesse all'oggetto sopra descritto e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche mobiliari ed immobiliari che siano necessarie ed utili alla realizzazione del predetto oggetto;
- d) compiere, altresì, tutte le operazioni consentite dalla Legge e ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile;
- e) realizzare e gestire, previa formazione del personale, officine specializzate nella trasformazione dell'alimentazione di motori marini e terrestri in dual fuel, compresa la realizzazione di motori alimentati esclusivamente a GNL o CNG, sia marini che terrestri, e ciò al fine di promuovere lo sviluppo di tali tecnologie sia in relazione al trasporto su gomma, sia nel campo della nautica e delle infrastrutture portuali in genere;
- f) svolgere, con l'ausilio di professionisti di propria fiducia ed a ciò abilitati, ogni e qualsiasi attività di consulenza volta a supportare e favorire, nell'interesse del Consorzio stesso o dei consorziati, l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, licenze, o quant'altro di interesse, compresi eventuali finanziamenti e/o contributi e/o altre agevolazioni previsti da normative Regionali, Statali, Comunitarie o Internazionali, il tutto nei limiti e nel rispetto delle Leggi vigenti;
- g) partecipare ad appalti e/o gare pubbliche o private, inerenti l'oggetto sociale, in Italia ed all'Estero, con possibilità di cessione parziale e/o totale delle commesse assunte, ovvero costituire un'associazione temporanea con altre imprese e/o consorzi nazionali ed esteri;
- h) promuovere l'addestramento, la formazione e la specializzazione del personale del consorzio e/o delle imprese consorziate e/o di terzi;
- i) prestare, ove possibile, garanzia alle imprese consorziate per il pagamento di forniture e per il finanziamento di impianti di distribuzione, deposito e/o stoccaggio.

ART. 3 - OBBLIGAZIONI SOCIALI

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che, a norma del presente statuto, ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

ART. 4 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' vietata la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate.

ART. 5 - DURATA DEL CONSORZIO

Il Consorzio dura fino al 31 dicembre 2050 e la durata potrà essere prorogata o il Consorzio potrà essere anticipatamente sciolto dall'assemblea straordinaria dei consorziati.

ART. 6 - REQUISITI E NUMERO DEI CONSORZIATI

Potranno essere consorziate tutte le imprese individuali o collettive, che non hanno in corso procedure concorsuali, procedure fallimentari, o che siano interdette o inabilitate.

Possano essere ammessi inoltre, entro i limiti di legge, soggetti diversi, senza diritto di voto e senza altri diritti amministrativi e di natura patrimoniale, in qualità di soci sostenitori con modalità da definirsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il numero dei consorziati è illimitato.

ART. 7 - AMMISSIONE DEI CONSORZIATI

Coloro che intendono partecipare al Consorzio devono avanzare domanda scritta indirizzata all'Organo Amministrativo. La domanda dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, se avanzata da imprenditori individuali; la denominazione e la sede, completa di indirizzo, se è avanzata da Società;

b) la sottoscrizione da parte dell'Imprenditore o del legale rappresentante della società;

c) la dichiarazione di accettare lo statuto del consorzio;

d) ogni elemento atto a comprovare – requisiti soggettivi ed oggettivi dell'aspirante.

Tra tali requisiti, dovranno essere inclusi la valutazione dello stato di solvenza e l'attinenza del settore di attività dell'aspirante, a quello del Consorzio e/o alle sue finalità.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà la domanda ed esprimerà il proprio parere motivato all'ingresso di nuovi soggetti, nonché determinerà l'importo della quota di ammissione al consorzio.

La deliberazione di ammissione, presa dall'Organo Amministrativo diverrà operativa e sarà annotata nel "Libro dei Consorziati", dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto al pagamento di una quota iniziale di partecipazione e/o all'adempimento degli eventuali obblighi particolari, il tutto così come sarà deliberato dall'Organo Amministrativo con analitica motivazione.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che sia stata versata la quota di cui sopra e siano stati adempiti eventuali obblighi stabiliti dall'Organo Amministrativo, l'aspirante decade dall'ammissione.

ART. 8 - RECESSO

I Consorziati possono recedere in qualsiasi momento dal Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consorzio presso la sede legale.

Il recesso produrrà effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ri-

cevimento della lettera di recesso, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del Consorzio o di terzi nell'ambito dell'attività del Consorzio anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso ivi compresi gli oneri e/o obblighi dallo stesso derivanti dal presente statuto.

ART. 9 - ESCLUSIONI

L'esclusione dal consorzio potrà essere deliberata dall'Organo Amministrativo per i seguenti motivi:

- per grave e reiterata inadempienza agli obblighi previsti per ogni consorziato;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o costitutive della dichiarazione di fallimento per le imprese;
- estinzione (a qualunque titolo dovuta) del Consorziato;
- apertura delle procedure di liquidazione del consorziato;
- in base a motivata richiesta dell'Organo di Amministrazione.

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione nei confronti di partecipanti al consorzio nell'ipotesi di trasformazione sostanziale dell'oggetto dell'attività imprenditoriale e/o sociale, anche se conseguente ad operazioni di fusioni, incorporazione e trasformazione delle singole società.

Le deliberazioni relative alla esclusione, devono essere comunicate al soggetto interessato dal Presidente del Consiglio ovvero dall'Amministratore Unico, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire entro il 15° giorno successivo all'adozione della deliberazione di esclusione.

L'esclusione diventa efficace dal momento della ricezione da parte del consorziato della lettera con la quale viene comunicata la deliberazione di esclusione.

Il consorziato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il consorzio o verso i terzi (nell'ambito dell'attività del consorzio) che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al precedente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati al consorzio dal consorziato escluso.

ART. 10 - QUOTE DI CONSORZIATI RECEDUTI O ESCLUSI

Nel caso di recesso e/o di esclusione del Consorziato, la quota di partecipazione e gli ulteriori contributi o anticipazione socio riportate in bilancio, da questo versati, si accrescono proporzionalmente a quelle degli altri.

ART. 11 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono Organi del Consorzio:

- 1) L'assemblea dei soci
- 2) L'Organo Amministrativo
- 3) Il Presidente del Consorzio
- 4) Amministratore Delegato
- 5) Il collegio dei revisori, se istituito.

ART. 12 - ASSEMBLEA

COMPOSIZIONE, LUOGO E TEMPO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea si compone di tutti i Consorziati.

Le assemblee sono tenute, di regola presso la sede sociale, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dello Stato. E' ammessa anche la videoconferenza.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 20

febbraio e comunque non oltre due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione della situazione patrimoniale. Deve inoltre essere convocata quando ne fa richiesta almeno un quinto dei Consorziati, sempre che siano specificati gli argomenti da trattare e questi rientrino nella competenza dell'assemblea.

Può inoltre essere convocata ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità il Consiglio di Amministrazione.

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata a cura dell'Organo Amministrativo mediante avviso raccomandato da spedire al domicilio dei consorziati (risultante dal libro soci) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni consorziato che abbia diritto intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta (non autentica) da un altro consorziato, ma nessun consorziato può avere più di una delega.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto d'intervento all'Assemblea.

Quanto tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non può essere inficiata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONI

La presidenza dell'Assemblea compete al Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza, al Consorziato designato dagli intervenuti.

Svolge le funzioni di segretario un soggetto, anche estraneo, nominato dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è validamente costituita, con la presenza di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza del fondo consortile, e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza del fondo consortile e presenti in assemblea. Per le modificazioni dello statuto e per lo scioglimento del consorzio, è necessario il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino il 75% (settantacinque per cento) del fondo consortile.

VOTO E SISTEMI DI VOTAZIONE

Ciascun consorziato ha diritto al voto in proporzione alla quota posseduta.

Le deliberazioni sono prese in modo palese, per appello nominale.

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

a) approva la relazione dell'Organo Amministrativo sull'attività svolta dal Consorzio e la situazione patrimoniale di fine esercizio;

b) delibera le eventuali modifiche da apportare allo statuto;

c) nomina l'Organo Amministrativo, e ne determina il compenso;

d) nomina il Collegio dei Revisori, se istituito, designandone il Presidente;

e) delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulle procedure di liquidazione, nonché sulle nomine dei liquidatori;

f) delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge e di statuto sono riservati alla sua competenza o che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio di

Amministrazione.

ART. 13 - AMMINISTRAZIONE

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio può essere amministrato:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri;
- c) l'assemblea sceglie il sistema di amministrazione con le maggioranze di cui al precedente articolo 12.

I componenti dell'Organo Amministrativo:

- a) durano in carica tre anni e possono essere rieletti;
- b) possono essere cooptati nell'osservanza dell'arti. 2386 c.c.
- c) possono essere anche non soci.

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando il Consorzio è amministrato dal Consiglio, il funzionamento di esso è così regolato:

A – Presidenza

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente. Il Presidente rappresenta il Consorzio ad ogni effetto nei confronti dei terzi e della P.A., nonché in sede giudiziale, avendo al riguardo ogni potere, ivi compreso quello di comporre le liti, di compiere transazioni, di nominare avvocati e procuratori speciali. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri di cui sopra compresa la rappresentanza del Consorzio potranno essere esercitati dall'Amministratore Delegato.

B – Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, a quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi d'urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno. Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal consigliere anziano.

C - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

D – Verbalizzazioni

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente e dal Segretario.

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

Delibererà, inoltre, sulle domande dei soggetti che vorranno associarsi al consorzio. Spetta inoltre allo stesso, in via meramente esemplificativa:

- convocare l'Assemblea;
- vigilare sulla conservazione e la tutela dei documenti;
- accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
- adempiere agli incarichi coperti dall'Assemblea;
- predisporre il programma di attività e il preventivo economico-finanziario;
- determinare l'ammontare delle quote iniziali da porre a carico dei nuovi consorziati;
- redigere il regolamento interno;
- nominare l'Amministratore Delegato;
- nominare responsabili di specifici servizi conferendo agli stessi anche procura ad negotia;
- indicare i criteri di ripartizione fra i consorziati dei lavori acquisiti dal Consorzio;
- determinare le garanzie sussidiarie che i consorziati dovranno fornire al Consorzio;
- stabilire le modalità dei contratti sulle attività dei consorziati;
- stabilire le modalità dei versamenti dei contributi per la gestione del Consorzio;
- determinare la percentuale che il Consorzio deve al Consorzio all'assegnazione dei lavori affidatigli;
- sub-appaltare a terzi non soci del Consorzio parte dei lavori acquisiti in contratto.

PRESIDENZA E RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO

La presidenza e la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio e per ogni attività con i terzi, compete all'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il legale rappresentante del Consorzio indica, in nome e per conto dei consorziati, le somme spettanti ad ognuno di essi in rapporto ai contributi e/o ai lavori effettivamente compiuti da ciascun consorziato.

Per contributi ricevuti e/o per pagamenti eseguiti dall'Ente appaltante o committente al consorzio, nei modi e nei termini indicati nei documenti amministrativi o contrattuali, il Consorzio solleva fin d'ora i soggetti eroganti da qualsiasi responsabilità presente e futura. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, procuratori per singoli affari o categorie di affari, nonché consulenti esterni.

ART. 14 - LIBRI CONSORTILI

Oltre i libri e le scritture contabili previste dalla normativa civile e fiscale, in quanto applicabile, il Consorzio deve tenere:

- a) libro dei Consorziati;
- b) libri dei Verbali dell'Assemblea;
- c) il Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI

I componenti il collegio dei revisori, se istituito, sono nominati dall'assemblea del consorzio in numero di tre, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea designa, altresì, il Presidente del Collegio.

I Revisori dei conti:

- a) controllano la contabilità consortile e la legittimità delle deliberazioni degli Organi Consortili;
- b) certificano, in occasione delle assemblee, la veridicità e la conformità dei documenti e dei bilanci presentati dal Consiglio di Amministrazione.

I revisori dei conti devono essere invitati ed hanno diritto ad intervenire, a tutte le adunanze di ogni organo consortile.

ART. 16 - REGOLAMENTO INTERNO

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto opportuno regolamento interno a cura dell'Organo Amministrativo.

Fra l'altro il regolamento dovrà:

- stabilire le modalità dei contratti sulle attività dei consorziati;
- stabilire le modalità dei versamenti dei contributi per la gestione del Consorzio;
- regolare ogni altra disposizione in ordine alla pratica di attuazione delle disposizioni contrattuali.

ART. 17 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

CASI DI SCIoglimento

Il contratto del Consorzio si scioglie nei seguenti casi:

1. per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2. per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
3. per volontà unanime dei consorziati;
4. per deliberazione dei consorziati, se sussiste una giusta causa;
5. per le altre cause previste nel contratto.

LIQUIDATORI

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone competenze e compensi.

L'importo del Fondo Consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività sarà devoluto in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Le eventuali passività saranno supportate dai consorziati in ragione delle quote del Fondo Consortile sottoscritte e versate.

ART. 18 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle disposizioni degli artt. 2602 e ss. c.c. ed altre disposizioni di legge vigenti in tema di consorzi.

Firmato: Amedeo Spasiano - Codazzi Fulvio - Giuseppe Mussumeci

Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)

N. 159169 Repertorio

N. 70192 Raccolta

Costituzione di consorzio

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventidue gennaio duemiladiciannove,

22 gennaio 2019

In Bergamo, nel mio studio in via Partigiani n. 5;

con me, avv. Giovanni Vacirca, notaio in Bergamo, nel cui Collegio Notarile sono iscritto,

Registrato a

Bergamo 1

addì 18/02/2019

al N. 6470/1T

€ 356,00

sono presenti

- SPASIANO Amedeo, nato a Napoli (NA) il giorno 28 dicembre 1949, che interviene al presente atto in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società "RHE S.P.A." società di nazionalità italiana, costituita in Italia, con sede in San Benedetto del Tronto (AP), via Tagliamento n. 23, ove per la carica domicilia, capitale sociale euro 120.000, codice fiscale e numero di iscrizione: 02757121203, in forza di poteri statutari;

- CODAZZI Fulvio, nato a Milano (MI) il giorno 31 marzo 1941, che interviene al presente atto in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società "ALFA SHIPYARD S.R.L." società di nazionalità italiana, costituita in Italia, con sede in Milano (MI), piazzale Nizza n. 3, ove per la carica domicilia, capitale sociale euro 80.000, codice fiscale e numero di iscrizione: 07218580962, in forza di poteri statutari;

- MUSSUMECI Giuseppe, nato a Saronno (VA) il giorno 13 gennaio 1966, residente in Bergamo (BG), via Mayr n. 12, codice fiscale MSS GPP 66A13 I441T.

I predetti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convergono quanto segue:

Art. 1 - consenso

Le società "RHE S.P.A." e "ALFA SHIPYARD S.R.L.", come sopra rappresentate, costituiscono un consorzio con attività esterna denominato "CONSORZIO GESTIONE GNL" con sede in Bergamo (BG) via Casalino n. 13, che è anche l'ufficio destinato a svolgere attività esterna.

Art. 2 - durata

La durata del consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 3 - oggetto

Lo scopo è quello di cui all'articolo 2 dello statuto, che, composto di 18 articoli approvati singolarmente dai soci, si allega al presente sub "A", previa lettura datane da me notaio alle parti.

Art. 4 - fondo consortile

Il fondo consortile iniziale è di 6.000 (seimila) euro sottoscritto e versato dai soci in parti uguali.

L'intero capitale sociale viene versato all'organo amministrativo, di seguito nominato, con i seguenti mezzi di pagamento:

- euro 3.000 (tremila) mediante consegna dell'assegno bancario n. 0011256129-01, tratto in data odierna, su Banca del Territorio Lombardo;

- euro 3.000 (tremila) mediante consegna dell'assegno bancario n. 1020147508-03, tratto in data odierna, su Banca Unipol;

entrambi non trasferibili, all'ordine del costituendo Consorzio, con la precisazione che l'organo amministrativo che provvederà a versare la relativa somma nelle casse sociali.

Art. 5 - cariche sociali

A formare il primo organo amministrativo le parti eleggono un Consiglio di Amministrazione, per tre anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, con i poteri di cui all'articolo 13 dello statuto sociale, composto allo stato, da due membri in persona dei signori:

- SPASIANO Amedeo, nato a Napoli (NA) il giorno 28 dicembre 1949, residente in Mercogliano (AV), viale San Modestino n. 40, codice fiscale SPS MDA 49T28 F839D, Presidente;

- MUSSUMECI Giuseppe, sopra generalizzato, Consigliere;

- CODAZZI Fulvio, nato a Milano (MI) il giorno 31 marzo 1941, residente in Segrate (MI), via Giorgio Amendola n. 26/D, Consigliere;

i quali dichiarano di accettare la rispettiva carica e che non sussistono nei loro confronti cause di ineleggibilità e decadenza.

Art. 6 - esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2019.

Art. 7 - mandato

Le parti danno mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che saranno eventualmente richieste anche dalle competenti autorità in sede di iscrizione e, comunque, per tutti gli adempimenti conseguenti.

Art. 8 - spese

Spese del presente atto a carico del consorzio.

Atto scritto da persona di mia fiducia su due facciate di un foglio e da me notato letto alle parti che lo approvano; sottoscritto alle ore 14,00.

Firmato: Amedeo Spasiano - Codazzi Fulvio - Giuseppe Mussumeci

Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)